



## *Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

### **Procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere nel settore dei festival, cori e bande**

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO l'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e demanda ad apposito bando del Ministero per i beni e le attività culturali il compito di stabilire i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa indicato;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ai sensi del quale la denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali»;

VISTO l'art. 7, comma 10-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale per le finalità di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022;

TENUTO CONTO che la materia della valorizzazione e promozione delle attività culturali rientra tra le materie di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e, pertanto, ritenuto opportuno acquisire l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul bando emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 608, della legge n. 145 del 2018;

RITENUTO di tener conto di tutte le attività svolte entro il 31 dicembre 2020, fermo restando il termine di rendicontazione previsto dal presente decreto, al fine di sostenere il settore dei festival, cori e bande anche a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione di COVID-19;

ACQUISITA l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 18 giugno 2020;

### DECRETA

#### Art. 1

(Finalità ed oggetto dell'intervento finanziario)

1. Il presente decreto disciplina la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere nel settore dei festival, cori e bande.



## *Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

2. L'intervento finanziario previsto dal presente decreto è finalizzato, in particolare, a sostenere, nell'anno per cui è richiesto il contributo, progetti connotati da qualità, articolati, anche in forma di festival, su un numero minimo di due tra le seguenti attività:

- a) promozione e valorizzazione della produzione musicale amatoriale e sua salvaguardia;
- b) formazione e ricerca nel settore della produzione musicale amatoriale;
- c) coinvolgimento dei giovani e inclusione sociale nel settore della produzione musicale amatoriale;
- d) coinvolgimento di cori e complessi bandistici rappresentativi del patrimonio musicale amatoriale tradizionale nazionale, con varietà di repertorio e offerta di nuove composizioni.

### Art. 2

(Soggetti ammissibili e modalità di presentazione della domanda)

1. Possono presentare domanda di contributo le associazioni nazionali rappresentative di tutte le associazioni regionali operanti nel settore corale e/o bandistico, le associazioni regionali rappresentative degli organismi corali e bandistici, le istituzioni culturali di rilevanza nazionale ed internazionale operanti nel campo specifico della teoria e della pratica della coralità e della musica popolare amatoriale, in possesso dei seguenti requisiti:

- previsione nell'atto costitutivo di finalità coerenti con il presente decreto;
- sede legale e operativa in Italia;
- rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di rapporti di lavoro e del CCNL dei lavoratori del settore eventualmente impiegati.

Gli eventi di qualità realizzati da associazioni nazionali rappresentative di tutte le associazioni regionali operanti nel settore corale e/o bandistico dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali interregionali o nazionali.

Gli eventi di qualità realizzati dalle associazioni regionali rappresentative degli organismi corali e bandistici, dovranno essere realizzati e/o circuitati su aree territoriali vaste e non circoscritte con interessamento del territorio di almeno quattro Comuni.

2. Possono, altresì, presentare domanda di contributo le fondazioni, e le associazioni create o partecipate da enti pubblici allo scopo di promuovere l'educazione musicale, le società partecipate e controllate da enti pubblici che operano nei settori interessati dal presente decreto nonché raggruppamenti tra almeno quattro enti pubblici territoriali. Al momento della presentazione della domanda il raggruppamento tra almeno quattro enti pubblici territoriali può non essere costituito ma l'ente pubblico territoriale proponente deve presentare dichiarazione di impegno a costituire il raggruppamento in caso di finanziamento. Gli eventi di qualità realizzati dagli organismi di cui al presente comma dovranno essere circuitati su aree territoriali vaste e non circoscritte con interessamento del territorio di almeno quattro Comuni.

3. La domanda di contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo proponente, deve essere presentata per l'annualità 2020, pena l'esclusione, entro le ore 16 del 31 luglio 2020, utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili on-line dalla Direzione generale Spettacolo, sul sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali e



## *Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

per il turismo ([www.beniculturali.it](http://www.beniculturali.it)) e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo ([www.spettacolodalvivo.beniculturali.it](http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it)). Al fine del ricevimento farà fede l'avviso di avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione tramite PEC, che il sistema informativo genererà in automatico al termine della compilazione della modulistica *on-line*.

4. Per le annualità 2021 e 2022 la domanda di contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo proponente, deve essere presentata, pena l'esclusione, secondo le modalità stabilite dal precedente comma 3, entro le ore 16 del 31 gennaio dell'anno per cui è richiesto il contributo.

5. La domanda di contributo annuale firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'organismo proponente, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'organismo, in cui quest'ultimo esplicita di non aver riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione; di non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva la riabilitazione; di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;

b) sintetica presentazione dell'organismo proponente;

c) progetto artistico, idoneo ad illustrare dettagliatamente le attività proposte secondo le finalità del presente decreto;

d) preventivo economico-finanziario (bilancio) del progetto, con specifica esposizione del deficit.

6. Il progetto deve essere realizzato entro l'anno in cui è richiesto il contributo, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione previsti dal presente decreto.

### Art. 3

#### (Criteri di selezione e concessione dei contributi)

1. La valutazione dei progetti è svolta da una Commissione nominata dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, composta da tre membri individuati dal medesimo Ministro tra cui il presidente e da due membri in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

2. I componenti sono scelti tra docenti universitari, ivi compresi i docenti delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) o esperti altamente qualificati in materia di musica corale e/o popolare amatoriale, o critici delle medesime materie e sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta ed in particolare:

a) di non avere in corso procedimenti penali;

b) di non avere in corso procedimenti giudiziari od amministrativi per fatti attinenti alle competenze della Commissione;



*Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

- c) di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo o rivestire incarichi, cariche onorifiche o similari in enti o soggetti rientranti nel settore di competenza della Commissione.

3. All'inizio di ogni seduta, fatti comunque salvi gli obblighi di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, i componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno tre componenti della Commissione medesima e i pareri sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

4. La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione può avvenire anche con strumenti di tele-videoconferenza e telematici. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente individuato dal Direttore generale Spettacolo. La Commissione opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti non spetta alcun emolumento o indennità.

5. La Commissione predispone una graduatoria, recante determinazione di un giudizio complessivo, espresso in punti (minimo 60 – massimo 100 punti), attribuito ai progetti, che tiene conto:

<b><u>Criteri di selezione</u></b>	<b><u>Punteggio attribuito</u></b>
Caratteristiche proprie del progetto connotato da qualità, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 del presente decreto	Max 30 punti
Ampiezza del territorio interessato dal progetto	Max 25 punti
Consistenza numerica degli organici e dei complessi amatoriali coinvolti nel progetto	Max 10 punti
Attitudine al coinvolgimento del pubblico nel territorio	Max 15 punti
Congruità economica e coerenza delle voci di spesa e del costo complessivo del progetto rispetto alla proposta artistica	Max 20 punti

6. La domanda di contributo si intende non positivamente valutata dalla Commissione qualora il progetto presentato dall'organismo proponente non consegua un minimo di punti 60.

7. La concessione dei contributi, sulla base della graduatoria predisposta dalla Commissione, è disposta con decreto del Direttore generale Spettacolo.

8. Il contributo è assegnato al singolo progetto in proporzione ai punti conseguiti, proporzione calcolata rispetto al totale dei punti assegnati all'insieme di tutti i progetti ammessi a



## *Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

finanziamento. Il contributo non può comunque eccedere il deficit risultante dal bilancio di progetto presentato dall'organismo beneficiario.

### Art. 4

#### (Erogazione del contributo)

1. Il progetto non deve comprendere attività finanziate, nell'anno di concessione del contributo, ad altro titolo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
2. L'erogazione del contributo, per l'annualità 2020, è disposta successivamente all'invio alla Direzione generale Spettacolo di una relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto annuale, comprensivo di tutte le voci di entrata e di spesa relative al progetto, da trasmettersi, inderogabilmente, entro le ore 16 del 13 novembre 2020, con le stesse modalità previste per l'invio della domanda. La mancata trasmissione della relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto annuale entro il predetto termine comporta la decadenza dal contributo.
3. Per le annualità 2021 e 2022 l'erogazione del contributo è disposta successivamente all'invio alla Direzione generale Spettacolo di una relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto annuale, comprensivo di tutte le voci di entrata e di spesa relative al progetto, da trasmettersi, inderogabilmente, entro le ore 16 dell'8 novembre dell'anno di riferimento per cui è richiesto il contributo, con le stesse modalità previste per l'invio della domanda. La mancata trasmissione della relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto annuale entro il predetto termine comporta la decadenza dal contributo.
4. Sono valutabili come costi ammissibili in relazione al progetto presentato, fermi restando gli obblighi di rendicontazione nei termini di cui ai commi precedenti, i costi imputabili alle attività svolte entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, effettivamente sostenuti dal soggetto richiedente, nonché opportunamente documentabili e tracciabili. I costi ammissibili individuati dalla Amministrazione sono riportati nella modulistica predisposta e resa disponibile *on-line* ai fini della presentazione della domanda di contributo.
5. Al fine di sostenere il settore considerato dal presente decreto a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, per l'anno 2020 sono considerati ammissibili anche i costi sostenuti per la realizzazione su piattaforme on line degli eventi proposti; i costi sostenuti per il recupero del materiale di archivio su supporti digitali ai fini della relativa divulgazione; i costi sostenuti per attività di documentazione, salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio musicale amatoriale tradizionale nazionale; i costi sostenuti per attività di prova e formazione; i costi sostenuti per l'acquisto di materiali utili al rinnovamento delle dotazioni in possesso degli organismi che hanno realizzato attività, quali divise, spartiti, legghi, strumenti musicali; i costi sostenuti per la valorizzazione degli archivi (storie/partiture/repertori) e per la digitalizzazione del repertorio e successiva divulgazione; i costi sostenuti per l'acquisto di dotazioni informatiche, di supporti alla didattica della musica a distanza.
6. La Direzione generale Spettacolo potrà procedere a verifiche amministrative-contabili, al fine di accertare la regolarità degli atti relativi all'attività sovvenzionata.



## *Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

### Art. 5

#### (Riduzioni e revoche del contributo)

1. In sede di riscontro del rendiconto inviato dall'organismo proponente, nel caso in cui il contributo assegnato risulti a consuntivo superiore al deficit, lo stesso verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.
2. L'importo del contributo sarà proporzionalmente ridotto in caso di scostamento dei costi a consuntivo superiore del 20 per cento rispetto al progetto presentato a preventivo.
3. Il Direttore generale Spettacolo, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del contributo e potrà dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme già erogate

### Art. 6

#### (Disposizioni finali)

1. L'intervento finanziario previsto dal presente decreto, per l'importo annuo di 1 milione di euro, è finanziato, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, sul capitolo 6629 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
2. Il presente decreto e i successivi atti relativi alla selezione sono pubblicati sul sito internet del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ([www.beniculturali.it](http://www.beniculturali.it)) e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo ([www.spettacolodalvivo.beniculturali.it](http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it)). Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
3. La presentazione del progetto e la conseguente valutazione non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 giugno 2020

IL MINISTRO